Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 1° febbraio 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10 020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1957

1958

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1957, n. **1350.**

Determinazione per gli anni 1955 e 1956, degli oneri per assistenza malattia posti a carico degli enti di cui all'art. 5, lettera c), della legge 4 agosto 1955, n. 692.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 692, concernente la estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia;

Ritenuto che occorre provvedere, in applicazione dell'art. 5, comma primo, alla determinazione degli oneri per l'assistenza di malattia, riferibilmente al periodo dal 1° novembre 1955 al 31 dicembre 1956, a favore dei titolari di pensioni o di assegni vitalizi indicati all'art. 1, n. 2, della legge stessa;

Considerato che, in applicazione dell'art. 2 all'assistenza a favore dei titolari predetti provvede:

l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, per i titolari di pensioni o di assegni vitalizi che prima del pensionamento o della concessione dell'assegno vitalizio risultavano assistiti dall'Istituto stesso;

l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, per i titolari di pensioni relative a già dipendenti delle aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati e per quelli che prima del pensionamento risultavano assistiti dall'Istituto medesimo;

Considerato che, in applicazione dell'art. 5, lett. c), l'onere per l'assistenza a favore dei titolari predetti, salvo le disposizioni contenute nel terzo comma dello stesso art. 5, è a carico delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, dei Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati dai Comuni, Provincie o Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza e dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - Sezione previdenza;

Considerata la consistenza numerica della parte dei titolari predetti per i quali all'assistenza di malattia deve provvedere l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ed il relativo costo medio per l'assistenza stessa comprensivo delle spese generali;

Ritenuto che l'onere complessivo della detta parte di titolari di pensioni e di assegni vitalizi è da ripartirsi tra le Casse pensioni, i Monti o Fondi speciali per pensioni e la gestione previdenza dell'I.N.A.D.E.L. in applicazione del secondo comma del citato art. 5;

Ritenuto che per quanto concerne la determinazione degli oneri per assistenza malattia a favore dei titolari di pensioni relative alla parte degli iscritti alle Casse pensioni non assistiti dall'I.N.A.D.E.L. occorrerà provvedere con successivo decreto dopo aver sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ai sensi del citato art. 5, comma primo;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

L'onere derivante all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali dalla corresponsione delle prestazioni sanitarie a favore dei titolari di pensioni dirette e indirette a carico delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, ovvero a carico dei Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati dai Comuni, Provincie e Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonchè a favore dei titolari di assegni vitalizi a carico dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali Sezione previdenza, è determinato in complessive lire 750.000.000 per il periodo dal 1° novembre 1955 al 31 dicembre 1955 e lire 2.250.000.000 per l'intero anno 1956.

Tale onere è posto a carico:

1) riferibilmente al periodo dal 1° novembre 1955 al 31 dicembre 1955:

a) della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali per lire 636.775.533;

b) della Cassa per le pensioni ai sanitari per lire 46.735.100;

c) della Cassa per le pensioni agli insegnanti per lire 10.819.767;

d) dei Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati da enti locali, per complessive lire 10.710.100, da ripartirsi tra i vari Monti, Istituti o Fondi in proporzione alla consistenza numerica dei rispettivi iscritti in attività di servizio al 1° gennaio 1956;

e) dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - Sezione previdenza, per lire 44 959 500;

2) riferibilmente all'anno 1956:

a) della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali per lire 1.910.326.600;

b) della Cassa per le pensioni ai sanitari per lire 140.205.300;

c) della Cassa per le pensioni agli insegnanti per lire 32.459.300;

d) dei Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali amministrati dagli enti locali per complessive lire 32.130.300, da ripartirsi tra i vari Monti, Istituti o Fondi in proporzione alla consistenza numerica dei rispettivi iscritti in attività di servizio al 1° gennaio 1956;

e) dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - Sezione previdenza, per lire 134.878.500.

Art. 2.

L'onere di cui al comma primo dell'art. 1 relativo al periodo dal 1° novembre 1955 al 31 dicembre 1956 comprende le spese per l'attuazione degli impianti e delle attrezzature sanitarie previste dall'art. 5, comma terzo, della legge 4 agosto 1955, n. 692.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1957

GRONCHI

MEDICI — TAMBRONI — GUI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 29 gennaio 1958
Atti del Governo, registro n 111, *foglio n* 13 — REI LEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1957, n. 1351.

Dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Melilli (Siracusa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati, le strade, e le opere in genere destinate alla difesa, da costruirsi dalla Marina militare nel territorio del comune di Melilli (provincia di Siracusa), sono dichiarati di pubblica utilità.

Art. 2.

All'espropio degli immobili nonchè dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse, entro il termine di mesi diciotto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine entro il quale i lavori di cui al precedente art. 1 dovranno essere portati a compimento è stabilito in anni dieci sempre a far tempo dalla data suddetta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1957

GRONCHI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1958
Atti del Governo, registro n 111, *foglio n* 12 — [illegible]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1957, n. 1352.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Gen. Alfredo Bucciante » di Palombara Sabina (Roma).

N. 1352. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Gen. Alfredo Bucciante » di Palombara Sabina (Roma) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1958
Atti del Governo, registro n 110, *foglio n* [illegible] — [illegible]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1957, n. 1353.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Iesi (Ancona).

N. 1353. Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Iesi (Ancona) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1958
Atti del Governo, registro n. 110, *foglio n.* 32. — RELLVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1957, n. 1354.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Veroli (Frosinone).

N. 1354. Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Veroli (Frosinone) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1958
Atti del Governo, registro n. 110, *foglio n.* 34. — RELLVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1957, n. 1355.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Gran Madre di Dio, in borgata San Lazzaro della città di Fano (Pesaro-Urbino).

N. 1355. Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fano in data 1° agosto 1957, integrato con dichiarazione del 2 agosto stesso, relativo alla erezione della parrocchia della Gran Madre di Dio, in borgata San Lazzaro della città di Fano (Pesaro Urbino), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1958
Atti del Governo, registro n. 110, *foglio n.* 38. — RELLVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1957, n. 1356.

Trasformazione dei fini della Fondazione « Ten. Mauro Allaria », in Torino.

N. 1356. Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene disposta la trasformazione dei fini della Fondazione « Ten. Mauro Allaria » in Torino, giuridicamente riconosciuta con decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1947, n. 1393, e ne viene sostituito lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 8. — RELLVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1958, n. 12.

Istituzione di un posto di ruolo convenzionato presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino il 18 giugno 1957 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Torino.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di storia delle dottrine politiche in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di giurisprudenza della Università di Torino nella tabella *D* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza oppure vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo verrà senz'altro soppresso, con l'obbligo per il sig. Vincenzo Ramella di Torino di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1958

GRONCHI

MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 16. — RELLFVA

Rep. n. 228

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di storia delle dottrine politiche presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Torino.

L'anno millenovecentocinquantasette addì diciotto del mese di giugno in una sala della Università degli studi di Torino (via G. Verdi n. 8) innanzi a me dott. prof. Filippo Edoardo Strumia, direttore di sezione, e funzionario delegato ai rogiti con decreto rettorale in data 10 gennaio 1946;

alla presenza dei seguenti testimoni cogniti ed idonei ai sensi di legge:

Lovera Di Maria dott. Luigi fu Angelo, nato e residente a Torino;

Castellianco dott. Ugo fu Giulio, nato e residente a Torino,

sono comparsi e si sono personalmente costituiti i signori:

1) Allara prof. Mario fu Giacomo, nella sua qualità di rettore e legale rappresentante della Università degli studi di Torino, in esecuzione di deliberazioni del Consiglio di amministrazione di detta Università in data 8 maggio 1956, 4 gennaio 1957 e 11 giugno 1957;

2) Grosso prof. Giuseppe fu Carlo, nella sua qualità di presidente e legale rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Torino, in esecuzione di deliberazioni della Giunta provinciale in data 20 febbraio 1956, del Consiglio provinciale in data 12 marzo 1956, approvate dalla Giunta provinciale in data 3 aprile 1956;

3) Peyron avv. Amedeo fu Emanuele, nella sua qualità di rappresentante del comune di Torino, in esecuzione di deliberazioni della Giunta municipale in data 21 dicembre 1956, del Consiglio comunale in data 9 gennaio 1957, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa in data 24 gennaio 1957;

4) Gajal de la Chenaye Luigi fu Gaspare, nella sua qualità di rappresentante della Società per azioni FIAT, in esecuzione di deliberazione del Consiglio d'amministrazione della Società stessa in data 31 gennaio 1957;

5) Ubertalli dott. Pier Carlo di Attilio, nella sua qualità di rappresentante della Società per azioni C.E.A.T., in esecuzione di deliberazione del Consiglio d'amministrazione della Società anzidetta in data 7 gennaio 1957;

6) Artana dott. Renzo fu Giovanni, nella sua qualità di rappresentante della Società per azioni RIV, in esecuzione di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione della Società medesima in data 11 ottobre 1956 ed 11 giugno 1957;

7) Pero dott. Giuseppe fu Luigi, nella sua qualità di rappresentante della Società per azioni Olivetti, in esecuzione di deliberazione del Consiglio d'amministrazione della Società anzidetta in data 2 maggio 1957;

8) il sig. Ramella Vincenzo fu Giovanni, residente a Torino, in corso Stati Uniti 27;

Tutte le deliberazioni sopraindicate vengono allegate, in copia autentica, al presente atto e ne viene omessa la lettura per volontà espressa dei comparenti, della cui personale identità e piena capacità giuridica, io, ufficiale rogante, faccio fede;

Premesso:

a) che in considerazione dell'importanza e dello sviluppo assunti dagli studi politici di questi ultimi anni, e del sensibile aumento degli studenti iscritti al corso di laurea in scienze politiche, la Università degli studi di Torino, ha ritenuto opportuno di promuovere l'istituzione di una cattedra convenzionata per l'insegnamento della storia delle dottrine politiche presso la Facoltà di giurisprudenza;

b) che il Consiglio della Facoltà di giurisprudenza, con deliberazioni dei giorni 16 febbraio 1956 e 23 novembre 1956, il Consiglio di amministrazione della Università con deliberazioni dell'8 maggio 1956, 4 gennaio 1957 e 11 giugno 1957, e il Senato accademico con deliberazione del giorno 11 gennaio 1957, hanno esaminato ed approvato, entro i limiti delle rispettive competenze, la proposta per la istituzione, mediante convenzione, di un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di storia delle dottrine politiche;

c) che l'Istituto bancario San Paolo di Torino ha erogato per lo scopo succitato ed «una tantum» la somma di lire italiane duecentomila;

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1.

Presso la Università degli studi di Torino è istituito, in aggiunta ai posti di ruolo, assegnati alla Facoltà di giurisprudenza e con le norme dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della storia delle dottrine politiche.

Art. 2.

Al finanziamento del posto di ruolo di storia delle dottrine politiche di cui al precedente art. 1, sarà provveduto:

a) *per il primo decennio di durata della convenzione*:

con la somma di lire 2.600.000 (lire duemilioniseicentomila) annue, pari all'ammontare della spesa media annua prevista per un posto di professore di ruolo universitario, costituita per lire 20.000 da un decimo del contributo di lire 200.000 dell'Istituto bancario di San Paolo di Torino, di cui in premessa e interamente versato, e per lire 2.580.000 dalle somme che gli enti e le persone sottospecificate si obbligano a versare all'Università degli studi di Torino.

1. — L'Amministrazione provinciale di Torino: lire 4.000.000 (quattromilioni) pagabili in 20 rate semestrali di lire 200.000 (duecentomila) ciascuna.

2. — Il comune di Torino: lire 4.000.000 (quattromilioni) pagabili in 20 rate semestrali di lire 200.000 (duecentomila) ciascuna.

3. — La Società per azioni FIAT: lire 4.000.000 (quattromilioni) pagabili in 20 rate semestrali di lire 200.000 (duecentomila) ciascuna.

4. — La Società per azioni C.E.A.T.: lire 1.000.000 (unmilione) pagabili in 20 rate semestrali di lire 50.000 (cinquantamila) ciascuna.

5. — La Società per azioni RIV: lire 2.000.000 (duemilioni) pagabili in 20 rate semestrali di lire 100.000 (centomila) ciascuna.

6. — La Società per azioni Olivetti: lire 8.000.000 (ottomilioni) pagabili in 20 rate semestrali di lire 400.000 (quattrocentomila) ciascuna.

7. — Il sig. Vincenzo Ramella: lire 2.800.000 (duemilioniottocentomila) pagabili in 20 rate semestrali di lire 140.000 (centoquarantamila) ciascuna;

b) *per il secondo decennio di durata della convenzione*:

con la somma di lire 26.000.000 (ventisemilioni), che il sig. Vincenzo Ramella si obbliga a versare alla Università degli studi di Torino in 20 rate semestrali di lire 1.300.000 (un milione e trecentomila) ciascuna, salvo che uno o più degli enti indicati nella lettera *a)* intendano rinnovare, per un ulteriore decennio, l'impegno da loro assunto all'atto della presente convenzione, dandone comunicazione alla Università, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza del primo decennio.

Art. 3.

Il sig. Vincenzo Ramella si obbliga inoltre, per tutto il periodo di durata della convenzione ed anche per il successivo periodo di eventuale proroga della convenzione stessa, a versare all'Università degli studi di Torino, oltre a quanto indicato nell'articolo precedente, la somma annua di lire 520.000 (cinquecentoventimila), pari al 20 % di quella di lire 2.600.000 indicata come spesa media annua prevista per un posto di professore di ruolo universitario, destinata a costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio spettante al titolare del posto di professore di ruolo di cui trattasi, nel caso in cui lo stesso abbia a cessare dal servizio, entro o dopo i primi venti anni di durata della presente convenzione, maturando il diritto al trattamento medesimo.

Il sig. Vincenzo Ramella si obbliga altresì a corrispondere la suddetta percentuale del 20 % anche sul nuovo maggiore contributo che gli enti e le persone partecipanti alla presente convenzione sono obbligati a versare all'Università degli studi di Torino a norma del successivo art. 4, in seguito ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari. La decorrenza di quest'ultimo aumento dovrà essere fissata dalla stessa data in cui verranno concessi eventuali miglioramenti economici a favore dei professori universitari.

Art. 4.

Qualora, in seguito a miglioramenti disposti per legge, il trattamento economico (stipendio, carovita ed indennità varie) del professore titolare della cattedra di storia delle dottrine politiche, di cui all'art. 1, dovesse superare l'ammontare totale dei contributi di cui all'art. 2, gli enti e le persone soprammenzionate si obbligano a versare il loro contributo nella misura non inferiore alla spesa effettiva per il mantenimento del posto suddetto. L'aumento del contributo decorrerà dal giorno nel quale si è determinato, per effetto del provvedimento, il maggior costo del mantenimento del posto. Agli effetti dei precedenti commi, il sig. Vincenzo Ramella si impegna a corrispondere oltre alla propria quota, anche quella che dovrebbe venire corrisposta dall'Istituto San Paolo in relazione al contributo da esso versato.

Art. 5.

La presente convenzione si intenderà decaduta:

a) per il mancato rinnovo alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art. 7;

b) per il mancato aumento del contributo secondo l'art 4, al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso,

c) per la cessazione per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento ciò si avveri dei mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione

In tutti e tre i casi suddetti, il posto di professore di ruolo di storia delle dottrine politiche si intenderà senz'altro soppresso, e il titolare della cattedra cesserà immediatamente dal servizio

Art. 6

L'Università degli studi di Torino si obbliga, in esecuzione di quanto sopra indicato

a) a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivi dovuto al titolare di ruolo dell'insegnamento di storia delle dottrine politiche, compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto titolare della cattedra,

b) a destinare a dotazione della cattedra predetta la somma che rimanga disponibile, una volta eseguito il versamento allo Stato per i titoli di cui alla precedente lettera,

c) a versare allo Stato, annualmente, la somma di lire 520 000 (cinquecentoventimila) che le verrà corrisposta dalla persona sopraindicata in esecuzione e per gli effetti di cui all'art 3 della presente convenzione, eventualmente maggiorata della somma di cui al secondo comma dello stesso articolo, con esonero della Università stessa da ogni altro obbligo o responsabilità

Art 7

La presente convenzione, che è subordinata all'approvazione da parte del Ministero della pubblica istruzione, avrà vigore per venti anni con decorrenza dalla data di nomina o trasferimento presso l'Università degli studi di Torino del professore titolare della cattedra di storia delle dottrine politiche, e si intenderà tacitamente rinnovata per un uguale periodo di tempo, ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza a mezzo di lettera raccomandata

Art 8

La presente convenzione, che è fatta nell'interesse della Università degli studi di Torino, sarà registrata in esenzione della tassa relativa, ai sensi dell'art 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, e successive modificazioni.

Non si dà lettura degli allegati perchè le parti, con il mio consenso, vi rinunciano dichiarando di averne esatta conoscenza

Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante, viene letto, presenti i testi, ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con i testi medesimi e con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione dell'Università degli studi di Torino

In originale firmati

Amedeo Peyron
Mario Allara
Pier Carlo Ubertalli
Vincenzo Ramella
Renzo Artana
Luigi Gajal de la Chenaye
Giuseppe Pero
Giuseppe Grosso
Ugo Castelfranco, teste
Luigi Lovera di Maria teste
Filippo Edoardo Strumia, ufficiale rogante

UNIVERSITA' DI TORINO

Copia conforme all'originale per esclusivo uso amministrativo interno

Registrato a Torino, Ufficio atti pubblici amministrativi in data 22 giugno 1957, al n. 3071 vol 12°, esatte lire gratis

Torino, addì 27 giugno 1957

Dott. *Filippo Edoardo Strumia*
ufficiale rogante

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1957.

Sostituzione di membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 99 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e gli articoli 1 e 2 della legge 13 novembre 1956, n. 1301, riflettenti il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra;

Visti i decreti-legge 22 giugno 1944, n. 154, e 5 settembre 1944, n. 202;

Visto il proprio decreto 22 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1957, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 365, con il quale si è provveduto alla rinnovazione del Comitato di liquidazione nominando, fra gli altri, i sigg. dott. Gaetano Picconi, consigliere della Corte dei conti a riposo, dott. Umberto Sciorilli Borelli, prefetto a riposo e Pasquale Scibelli in rappresentanza dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra, membri del predetto Comitato;

Ritenuta la necessità di provvedere alla loro sostituzione in considerazione che il dott. Gaetano Picconi ed il sig. Pasquale Scibelli sono entrambi deceduti nell'agosto del 1957 ed il dott. Umberto Sciorilli Borelli non ha la possibilità di partecipare alle sedute;

Viste le note n. 333 del 17 settembre 1957 del presidente del Comitato, n. 14546 del 24 dello stesso mese dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e n. 11135 del 2 ottobre successivo della Presidenza della Corte di appello di Roma e la lettera del 28 agosto 1957 del dott. Umberto Sciorilli Borelli;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Gaetano Picconi, il sig. Pasquale Scibelli, entrambi deceduti nell'agosto 1957 ed il dott. Umberto Sciorilli Borelli, dimissionario in data 28 dello stesso mese, cessano di far parte del Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra.

Art. 2.

Con effetto dal 16 novembre 1957 e fino al 28 febbraio 1959, sono nominati membri del predetto Comitato i sigg. dott. Domenico Mazzocchi, presidente di sezione della Corte dei conti ed il dott Pietro Pascalino, consigliere di Corte di appello.

Art. 3

Per il periodo di cui al precedente articolo, il signor Armando Pileri, colonnello della riserva, è nominato membro del Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra, in rappresentanza dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1957

GRONCHI

ZOLI — MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1958
Registro n 1 Tesoro, foglio n. 336 — FLAMMIA

(499)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1957.

Determinazione, per gli anni 1955 e 1956, dei contributi integrativi per assistenza malattia previsti dall'art. 5, comma terzo, della legge 4 agosto 1955, n. 692, a carico degli enti locali e dei rispettivi dipendenti.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 692, concernente la estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia;

Considerato che gli oneri per detta assistenza relativi ai titolari di pensioni delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, dei Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati dai Comuni, Provincie e Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - Sezione previdenza, sono, nel loro complesso, da porsi a carico delle Casse, Monti e Istituto medesimi in applicazione dell'art. 5, lettera *c*), della citata legge;

Considerati i singoli oneri, per l'anno 1955 e per l'anno 1956, a carico delle Casse, Monti e Istituto predetti, che vengono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi del comma primo del citato art. 5;

Considerato che, ai sensi del detto art. 5, comma terzo, alla copertura dei singoli oneri predetti derivanti alle Casse, Monti e Istituto suddetti si deve annualmente provvedere con rispettivi contributi integrativi;

Considerato che i predetti contributi integrativi decorrono dal 1° settembre 1955, ai sensi dell'art. 9, lettera *a*), della legge citata;

Ritenuto che occorre provvedere alla determinazione dei predetti contributi integrativi riferibilmente al periodo dal 1° settembre 1955 al 31 dicembre 1956, non chè alla ripartizione dei contributi stessi tra iscritti ed enti datori di lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Per il periodo dal 1° settembre 1955 al 31 dicembre 1956, il contributo integrativo per assistenza di malattia ai pensionati di cui all'art. 5, comma terzo, della legge 4 agosto 1955, n. 692, dovuto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, è stabilito, per ogni iscritto, nella misura complessiva dell'1,20 per cento della retribuzione annua contributiva, ripartita nello 0,80 per cento a carico dell'ente e nello 0,40 per cento a carico dell'iscritto.

Il contributo integrativo di cui al primo comma, dovuto alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, è stabilito, per ogni iscritto, nella misura complessiva dell'1,20 per cento della retribuzione annua contributiva, ripartita nello 0,80 per cento a carico dell'ente e nello 0,40 per cento a carico dell'iscritto.

Il contributo integrativo di cui al primo comma, dovuto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, è stabilito, per ogni iscritto, nella misura complessiva di annue L. 7020, ripartita per L. 4680 a carico dell'ente e per L. 2340 a carico dell'iscritto.

Art. 2.

Il contributo integrativo di cui all'art. 1, dovuto all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - Sezione previdenza, è stabilito, per ogni iscritto, nella misura complessiva dello 0,15 per cento, ripartita nello 0,10 per cento a carico dell'ente e nello 0,05 per cento a carico dell'iscritto. La determinazione del predetto contributo integrativo si effettua prendendo a base la retribuzione considerata ai sensi delle disposizioni di legge per il calcolo del rispettivo contributo ordinario.

Art. 3.

Il contributo integrativo di cui all'art. 1 a carico degli iscritti ai Monti pensioni, Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati dai Comuni, Provincie o Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è stabilito nella misura dello 0,40 per cento di una retribuzione annua imponibile da determinarsi in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 12 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

Roma, addì 27 ottobre 1957

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1957
Registro n. 5 Istituti di previdenza, foglio n. 231 — PAGLIARA

(535)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1957.

Variazione del prezzo di vendita al pubblico dei trinciati da pipa di produzione americana « Prince Albert » e « Revelation ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato, nella seduta del giorno 8 ottobre 1957;

Decreta:

A decorrere dal 1° febbraio 1958 il prezzo di vendita al pubblico delle sottoindicate marche di trinciato da pipa di produzione americana viene determinato nella misura a fianco di ciascuna segnata:

trinciato « Prince Albert »: Lit. 10.000 il kg. convenzionale;

trinciato « Revelation »: Lit. 19.000 il kg. convenzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1958
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 21. — TAFURI

(493)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1957.

Variazione del prezzo di vendita al pubblico di undici marche di sigarette di produzione americana.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato nella seduta del giorno 8 ottobre 1957;

Decreta:

A decorrere dal 1° febbraio 1958 il prezzo di vendita al pubblico delle sottoindicate marche di sigarette di produzione americana viene determinato, per chilogrammo convenzionale, nella misura a fianco di ciascuna precisata:

Camel . . .	L. 19.000
Chesterfield reg. size .	» 19.000
Lucky Strike . . .	» 19.000
Embassy .	» 19.000
Old Gold	» 19.000
Philip Morris .	» 19.000
Dunhill . .	» 19.000
Pall mall . . .	» 20.000
Chesterfield King size	» 20.000
Philip Morris King size	» 20.000
Cavalier King size .	» 20.000

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1957

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1958
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 43. — TAFURI

(492)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1958.

Iscrizione nella tariffa generale di vendita dei tabacchi esteri delle sigarette di produzione svizzera « Party filtre » e « Turmac rouge filtre ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato nell'adunanza del 3 dicembre 1957;

Decreta:

Con effetto dal 1° febbraio 1958 vengono iscritte nella tariffa generale dei tabacchi lavorati esteri le sottoindicate sigarette di produzione svizzera e ne vengono fissati come segue i rispettivi prezzi di vendita al pubblico:

sigaretta « Party filtre »: Lit. 19 000 il kg.;
sigaretta « Turmac rouge filtre »: Lit. 19.500 il kg.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 10 gennaio 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1958
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 50. — TAFURI

(491)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1958.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona rivierasca del lago di Endine, sita nell'ambito dei comuni di Monasterolo del Castello, Endine Gaiano, Ranzanico, Spinone dei Castelli e Casazza.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 26 luglio 1956 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona rivierasca del lago di Endine, sita nell'ambito dei comuni di Monasterolo del Castello, Endine Gaiano, Ranzanico, Spinone dei Castelli e Casazza, nonchè il cono panoramico sito nel comune di Casazza;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo dei Comuni sopracitati;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare, con la sua vegetazione che sale dolcemente il clivio del monte, con il blocco montuoso nella zona paludosa del lago, un quadro naturale di non comune bellezza considerato un armonico esempio di laghetto prealpino, offre dei punti di vista, specialmente dal cono panoramico di Casazza, dai quali si può godere la spettacolare bellezza panoramica del lago nella incantevole cornice delle rive verdeggianti e delle falde montane che lo contengono;

Decreta

La zona, sita nel territorio dei comuni di Monasterolo del Castello, Endine Gaiano, Ranzanico, Spinone dei Castelli e Casazza, compresa tra la riva del lago e la strada nazionale del Tonale, la strada comunale di Valmaggiore, che, proseguendo verso San Felice al lago e Monasterolo del Castello, giunge alla chiusura dell'anello stradale sulla rotabile del Tonale, in prossimità del comune di Casazza, ed il cono panoramico che ha per vertice l'uscita del paese di Casazza sulla strada statale del Tonale nella direzione verso Spinone (nel punto in cui inizia la visuale del lago), si stende con il lato inferiore lungo la strada medesima ed incide con quello superiore la falda montana che sale a Ranzanico, avendo come punto di riferimento finale il campanile del paese medesimo, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che i Comuni sopraindicati provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano disposi

zione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 gennaio 1958

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Bergamo

Verbale n. 3 dell'adunanza del 26 luglio 1956

(*Omissis*)

Apposizione del vincolo della zona rivierasca del lago di Endine

La zona rivierasca del lago di Endine comprende i comuni di Spinone, Ranzanico, Endine Gaiano e Monasterolo del Castello

La Commissione

Portatasi nelle zone rivierasche dei Comuni sopra indicati e percorrendo le strade che recingono il lago, esamina dettagliatamente la situazione dei luoghi, deprecando la costruzione dei caseggiati sulle opposte rive in posizione e con strutture tali da deturpare la bellezza panoramica del lago nella incantevole cornice delle rive verdeggianti e delle falde montane che lo contengono,

Constatata indi la bellezza panoramica del luogo non solo per lo specchio d'acqua in se, ma sopratutto per la suggestiva cornice costituita:

nella parte occidentale dal succedersi di una zona di varia vegetazione che sale dolcemente verso il clivio del monte formato da grandi blocchi di rocce di suggestivo valore cromatico,

nella parte orientale, dall'immediato sorgere del blocco montuoso (prevalentemente costituito da ceppo gentile grigio) nella zona paludosa del lago con evidente contrasto pittoresco

Considerato che tutto l'insieme forma un armonico esempio di laghetto prealpino di singolare bellezza

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico in quanto costituisce un quadro naturale di considerevole bellezza panoramica;

Delibera

all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art 1 n 4, della legge 29 giugno 1939, n 1497, di tutta la fascia costiera del lago di Endine nell'abitato dei comuni di Spinone, Ranzanico, Endine Gaiano e Monasterolo del Castello e compresa tra lo specchio d'acqua e le seguenti strade strada nazionale del Tonale, strada comunale di Valmaggiore che proseguendo verso San Felice al Lago e Monasterolo del Castello giunge alla chiusura dell'anello stradale sulla rotabile del Tonale in prossimità del comune di Casazza

Cono panoramico del lago di Endine

Inoltre

La Commissione

Considerato che per le caratteristiche sopra accennate il lago di Endine costituisce un quadro naturale di pregevole bellezza panoramica.

Vista la necessità di lasciar libera al passante la visuale del detto panorama e che il medesimo non venga deturpato da costruzioni non disciplinate,

Delibera

di costituire un cono panoramico che avendo il vertice all'uscita del paese di Casazza sulla Strada statale del Tonale nella direzione verso Spinone, (nel punto in cui inizia la visuale del lago) si stende col lato inferiore lungo la strada medesima e incide con quello superiore la falda montana che sale a Ranzanico, avendo come punto finale di riferimento il campanile del paese medesimo, (legge 29 giugno 1939, n 1497, art 1, n 4).

(*Omissis*).

(249)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1958

Approvazione dei capitali massimi assicurabili e delle condizioni di carenza, relativi alle assicurazioni stipulate senza visita medica.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Considerata l'opportunità di stabilire nuove misure del capitale massimo assicurabile e prestazioni uniformi durante il periodo di carenza, per i contratti di assicurazione senza visita medica stipulati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita, in sostituzione di quelle attualmente in vigore;

Decreta:

Articolo unico.

Il capitale massimo che l'Istituto nazionale delle assicurazioni e le imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita possono assicurare con i contratti stipulati senza visita medica, per i quali è previsto un periodo unico di carenza di diciotto mesi, non può superare:

1) per tutte le forme di assicurazione a premio annuo i due milioni di lire.

Le prestazioni previste durante il periodo di carenza sono fissate come segue:

a) se il decesso dell'assicurato avviene durante il primo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi versati senza accessori e tasse;

b) se il decesso dell'assicurato avviene durante il secondo semestre dell'assicurazione verrà corrisposto un quarto del capitale assicurato in caso di morte;

c) se il decesso dell'assicurato avviene durante il terzo semestre dell'assicurazione verrà corrisposto metà del capitale assicurato in caso di morte.

2) per tutte le forme di assicurazione a premio *unico* un importo tale che il capitale sotto rischio (differenza fra le prestazioni complessive assicurate in caso di morte e il premio unico lordo) non sia maggiore di un milione e seicentomila lire.

Le prestazioni previste durante il periodo di carenza sono fissate come segue:

a) se il decesso dell'assicurato avviene durante il primo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari all'ammontare del premio unico versato senza accessori e tasse;

b) se il decesso dell'assicurato avviene durante il secondo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari al premio unico (accessori e tasse esclusi) aumentato di un quarto dell'eccedenza del capitale assicurato per il caso di morte sul premio unico;

c) se il decesso dell'assicurato avviene durante il terzo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari al premio unico (accessori e tasse esclusi) aumentata di metà dell'eccedenza del capitale assicurato per il caso di morte sul premio unico.

L'intero capitale assicurato per il caso di morte verrà corrisposto anche se il decesso dell'assicurato si verifi

cherà entro i primi diciotto mesi dal perfezionamento del contratto, qualora la morte sia conseguenza diretta:

a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiuolo, poliomelite a. a., meningite cerebro-spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali;

b) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Roma, addì 20 gennaio 1958

p. *Il Ministro*: MICHELI

(405)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1958.

Nomina del liquidatore dell'Azienda Rilievo Alienazione Residuati - « A.R.A.R. ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale del 29 ottobre 1945, n. 683, con il quale è stata creata presso il Ministero della ricostruzione un'Azienda autonoma per il rilievo, la custodia e l'alienazione dei materiali residuati di guerra ceduti dalle Autorità alleate o abbandonate dai tedeschi in Italia od in altro modo acquisiti;

Visto il decreto legislativo del 23 novembre 1945, n. 793, con il quale l'Azienda suddetta assunse la denominazione Azienda Rilievo Alienazione Residuati « A.R.A.R. » e vennero altresì dettate norme per il suo funzionamento e la sua cessazione;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 567, contenente integrazioni e modificazioni al cennato decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683;

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1294, contenente norme per l'acquisto all'estero per conto dello Stato di materie prime, prodotti alimentari ed altri prodotti essenziali;

Vista la legge 2 gennaio 1958, n. 3, con la quale la sopra citata Azienda Rilievo Alienazione Residuati - « A.R.A.R. » è stata posta in liquidazione con le norme di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, con le salvezze previste dalla predetta legge n. 3;

Decreta:

Il dott. Emilio De Marchi è nominato liquidatore dell'Azienda Rilievo Alienazione Residuati - « A.R.A.R. ».

Il liquidatore sarà coadiuvato nelle operazioni di liquidazione dal dott. Alfonso Corbo e dal dott. Giovanni Lopez, ispettori generali della Ragioneria generale dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1958

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1958
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n* 326. — FLAMMIA

(521)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Variazioni di posti nella pianta organica degli ufficiali giudiziari

Con decreto Ministeriale 21 dicembre 1957, registrato il 18 gennaio 1958, in conformità delle proposte fatte dai presidenti delle relative Corti d'appello, sono soppressi due posti di ufficiale giudiziario nella pianta organica dell'ufficio unico della Corte d'appello di Genova, un posto di ufficiale giudiziario nella pianta organica dell ufficio unico del Tribunale di Asti ed un posto di aiutante ufficiale giudiziario nella pianta organica della Pretura di Spezzano della Sila

E' aumentato di un posto di ufficiale giudiziario la pianta organica delle seguenti sedi giudiziarie

Trieste Ufficio unico presso la Corte d appello,
Prato Pretura Distretto di Firenze,
Civitavecchia Pretura Distretto di Roma

E' ripristinato il posto di aiutante ufficiale giudiziario nella sede di San Giovanni in Fiore Pretura Distretto di Catanzaro

(526)

Servizio dell'Ufficio unico presso la Corte di appello di Roma

Con decreto Ministeriale 14 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1958, è stata ulteriormente prorogata al 30 giugno 1958 l'efficacia del decreto Ministeriale 14 maggio 1957 col quale, per provvedere all'esecuzione dei protesti degli effetti cambiari delle scadenze consuetudinarie della sede di Roma, vennero temporaneamente soppressi, in altrettanti uffici giudiziari, ventitre posti di aiutante ufficiale giudiziario ed aumentata di ugual numero di unità la pianta organica degli aiutanti dell ufficio unico presso la Corte d'appello di Roma

(527)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di ottanta società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale in data 17 gennaio 1958 le società cooperative qui appresso indicate sono state sciolte ai sensi dell'art 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina dei liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire

1) Società cooperativa edilizia « Medaglia d'oro Vatarini », con sede in Brescia, costituita con atto in data 23 aprile 1954 per notaio dott Giovanni Treccani Chinelli,

2) Società cooperativa edilizia « Zanardelli », con sede in Brescia costituita con atto in data 2 febbraio 1950, per notaio dott Angelo Ottorino Navoni,

3) Società cooperativa edilizia « Civitas Case », con sede in Cividate Comuno (Brescia), costituita con atto in data 23 giugno 1949 per notaio dott Pietro Paolo Camandini,

4) Società cooperativa agricola « Di Bartolo Cataldo », con sede in Cirò Superiore (Catanzaro), costituita con atto in data 5 aprile 1948, per notaio dott G Battista Fortunato,

5) Società cooperativa mista « Risorgimento », con sede in Mesoraca (Catanzaro), costituita con atto in data 24 novembre 1945, per notaio dott Tommaso Caporasale,

6) Società cooperativa agricola « San Bruno » con sede in Serra San Bruno (Catanzaro), costituita con atto in data 24 dicembre 1950, per notaio dott Alberto Filardo,

7) Società cooperativa agricola « Italia », con sede in San Giovanni Rotondo (Foggia), costituita con atto in data 12 dicembre 1948, per notaio dott Gennaro Giuliani,

8) Società cooperativa mista « La Risorta », con sede in Borgoforte di Anguillara (Padova), costituita con atto in data 10 aprile 1950, per notaio dott Gregorio Todeschini;

9) Società cooperativa di consumo « Fra dipendenti Ufficio tecnico erariale », con sede in Perugia, costituita con atto in data 27 febbraio 1947, per notaio dott. Briganti Antonio;

10) Società cooperativa edilizia « Grifo », con sede in Perugia, costituita con atto in data 7 marzo 1947, per notaio dottor Biavati Filippo;

11) Società cooperativa di consumo « Famiglia alleata vestiari alimentari », con sede in Reggio Calabria, costituita con atto in data 20 aprile 1946, per notaio dott. Giovanni Laboccette;

12) Società cooperativa di consumo « Cesare Leonelli », con sede in Campagnano (Roma), costituita con atto in data 18 ottobre 1944, per notaio dott. Mario Formica;

13) Società cooperativa di produzione e lavoro « Costa Sole », con sede in Roma, costituita con atto in data 20 agosto 1944, per notaio dott. Carmelo Schillaci Ventura;

14) Società cooperativa di produzione e lavoro « Il Saldatore », con sede in Roma, costituita con atto in data 21 novembre 1944, per notaio dott. Nicola Varcasia;

15) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Forgia », con sede in Roma, costituita con atto in data 26 novembre 1944, per notaio dott. Nicola Varcasia;

16) Società cooperativa pesca « Marittima », con sede in Castelsardo (Sassari), costituita con atto in data 18 ottobre 1950, per notaio dott. Stefano Andrea;

17) Società cooperativa agricola « Tuffudesu », con sede in Osilo (Sassari), costituita con atto in data 4 marzo 1945, per notaio dott. Mario Proto;

18) Società cooperativa mista « Sebastiano Frichieri », con sede in Carignano (Torino), costituita con atto in data 21 marzo 1948, per notaio dott. Luigi Vigliani;

19) Società cooperativa di produzione e lavoro « Augusta », con sede in Torino, costituita con atto in data 10 novembre 1952, per notaio dott. Giovanni Re;

20) Società cooperativa di produzione e lavoro « Icrea Imprese costruzioni, ricostruzioni, affini », con sede in Torino, costituita con atto in data 27 gennaio 1949, per notaio dott. Felice Rossi;

21) Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavori Torino », con sede in Torino, costituita con atto in data 24 ottobre 1949, per notaio dott. Felice Rossi;

22) Società cooperativa di produzione e lavoro « Monte Gazzo », con sede in Caldiero (Verona), costituita con atto in data 8 giugno 1952, per notaio dott. Alessandro Valdettaro;

23) Società cooperativa edile « Giacomo Matteotti », con sede in Lecce, costituita con atto in data 3 febbraio 1947, per notaio dott. Luciano Bernardini;

24) Società cooperativa di produzione e lavoro « C.O.R.E.M. », con sede in Napoli, costituita con atto in data 2 luglio 1946, per notaio dott. Antonio Fortunato;

25) Società cooperativa agricola « Fra braccianti », con sede in Zinasco Nuovo (Pavia), costituita con atto in data 4 agosto 1948, per notaio dott. Vincenzo Rognoni;

26) Società cooperativa edile « Tra dipendenti della Cassa di Risparmio », con sede in Arezzo, costituita con atto in data 28 giugno 1948;

27) Società cooperativa di consumo « Tra dipendenti dell'I.N.P.S. », con sede in Arezzo, costituita con atto in data 28 ottobre 1947;

28) Società cooperativa di produzione e lavoro « Confezioni per abbigliamento U.D.I. », con sede in Camucia di Cortona (Arezzo), costituita con atto in data 12 giugno 1949;

29) Società cooperativa di consumo « Lavoratori », con sede in Caprese Michelangelo (Arezzo), costituita con atto in data 23 giugno 1946;

30) Società cooperativa di consumo « Consumo », con sede in Carda di Castel Focognano (Arezzo), costituita con atto in data 24 luglio 1927;

31) Società cooperativa di produzione e lavoro « Caricatori e scaricatori », con sede in Castelnuovo dei Sabbioni (Arezzo), costituita con atto in data 23 giugno 1952;

32) Società cooperativa di produzione e lavoro « Consumo », con sede in Civitella della Chiana (Arezzo), costituita con atto in data 28 febbraio 1936;

33) Società cooperativa mista « C.L.A.I. », con sede in Pari (Arezzo), costituita con atto in data 6 giugno 1948, per notaio dott. Antonio Cavaliere;

34) Società cooperativa di produzione e lavoro « Calzolai », con sede in Pratomagno di Castel San Niccolò (Arezzo), costituita con atto in data 26 febbraio 1941;

35) Società cooperativa di produzione e lavoro « Operaia di lavoro », con sede in Lonnano di Pratovecchio (Arezzo), costituita con atto in data 12 giugno 1945;

36) Società cooperativa di produzione e lavoro « Facchinaggi di Pratovecchio e Stia », con sede in Stia (Arezzo), costituita con atto in data 24 ottobre 1950;

37) Società cooperativa mista « Mutuo Soccorso », con sede in Talle (Arezzo), costituita con atto in data 7 ottobre 1945;

38) Società cooperativa di consumo « A.C.L.I. », con sede in Villa di Monterchi, costituita con atto in data 9 marzo 1947;

39) Società cooperativa edilizia « Case Popolari San Crispino », con sede in Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno), costituita con atto in data 22 dicembre 1949, per notaio dott. Aroldo Danielli;

40) Società cooperativa agricola « Soci A.C.L.I. », con sede in Argelato (Bologna), costituita con atto in data 13 gennaio 1952, per notaio dott. Cesare Sassoli;

41) Società cooperativa di consumo « Consumo », con sede in Paderno (Bologna), costituita con atto in data 30 settembre 1945, per notaio dott. Alessandro Gallerani;

42) Società cooperativa edilizia « La Castiglia », con sede in Bologna, costituita con atto in data 2 luglio 1951, per notaio dott. Giovanni Marani;

43) Società cooperativa di produzione e lavoro « L.A.R.E.B.O. », con sede in Bologna, costituita con atto in data 17 febbraio 1949, per notaio dott. Riccardo Guidi;

44) Società cooperativa di consumo « Marinai », con sede in Bologna, costituita con atto in data 7 aprile 1948, per notaio dott. Pio Rossi;

45) Società cooperativa edilizia « Edificatrice S.A.M.P. », con sede in Bologna, costituita con atto in data 16 luglio 1953, per notaio dott. Franco Stame;

46) Società cooperativa edilizia « Sant'Angela », con sede in Bologna, costituita con atto in data 1° aprile 1952, per notaio dott. Vincenzo Reggiani;

47) Società cooperativa edilizia « Simonetta », con sede in Bologna, costituita con atto in data 3 giugno 1953, per notaio dott. Antonio Stame;

48) Società cooperativa mista « CO.TRA.LA. Trasporti e lavori », con sede in Bologna, costituita con atto in data 10 dicembre 1945, per notaio dott. Antonio Stame;

49) Società cooperativa edilizia « Dell'Olmo », con sede in Budrio (Bologna), costituita con atto in data 2 agosto 1948, per notaio dott. Aldo Vico;

50) Società cooperativa edilizia « Edilizia Pianorese », con sede in Pianoro (Bologna), costituita con atto in data 30 maggio 1945, per notaio dott. Ippolito Suzzi;

51) Società cooperativa edilizia « Libertà », con sede in San Pietro in Casale (Bologna), costituita con atto in data 30 ottobre 1946, per notaio dott. Antonio Stame;

52) Società cooperativa edilizia « Tra dipendenti Istituti di credito agrario », con sede in Ferrara, costituita con atto in data 5 marzo 1953, per notaio dott. Carmelo Consoli;

53) Società cooperativa mista « Lavoratori della terra », con sede in Mantova, costituita con atto in data 24 aprile 1948, per notaio dott. Alessandro Finadri;

54) Società cooperativa edilizia « Fra mutilati ed invalidi di guerra », con sede in Mirandola (Modena), costituita in data 21 ottobre 1951, per notaio dott. Francesco Borellini;

55) Società cooperativa di produzione e lavoro « L'Edile Flaminia », con sede in Castelnuovo di Porto (Roma), costituita con atto in data 15 settembre 1948, per notaio dott. Francesco Pocaterra;

56) Società cooperativa edilizia « Tra impiegati dello Stato Cabelica », con sede in Roma, costituita con atto in data 15 novembre 1954, per notaio dott. Michele Tuccari;

57) Società cooperativa trasporti « C.A.P.R.I. », con sede in Roma, costituita con atto in data 8 gennaio 1946, per notaio dott. Domenico Sciamanda;

58) Società cooperativa edilizia « Case economiche Cedir », con sede in Roma, costituita con atto in data 5 febbraio 1948, per notaio dott. Guido Schillaci Ventura;

59) Società cooperativa edilizia « Funzionari Africa italiana Cefai », con sede in Roma;

60) Società cooperativa edilizia « Impiegati e professionisti Ceflep », con sede in Roma, costituita con atto in data 2 marzo 1948, per notaio dott. Antonio Pastore;

61) Società cooperativa edilizia « Impiegati tecnici Ceit », con sede in Roma, costituita con atto in data 30 marzo 1950, per notaio dott. Ignazio Arcuri;

62) Società cooperativa edilizia « Fra parrucchieri - Cep », con sede in Roma, costituita con atto in data 15 dicembre 1946, per notaio dott. Giovanni Zanghi,

63) Società cooperativa edilizia « Edificazione popolare economica rurale - Cepei », con sede in Roma, costituita con atto in data 7 maggio 1943, per notaio dott. Carlo Capo,

64) Società cooperativa di produzione e lavoro « Partigiani reduci sinistrati civili - Cepis », con sede in Roma, costituita con atto in data 23 luglio 1946, per notaio dott. Vincenzo Butera,

65) Società cooperativa di produzione lavoro « Cima - Industriale manutenzione ascensori », con sede in Roma costituita con atto in data 12 agosto 1945 per notaio dott. Alessandro Caporrini

66) Società cooperativa di produzione e lavoro « Cinematografica artisti liberi Cal », con sede in Roma, costituita con atto in data 5 marzo 1946, per notaio dott. Mario Formica,

67) Società cooperativa edilizia « CIPS - Impiegati previdenza sociale », con sede in Roma, costituita con atto in data 18 dicembre 1947, per notaio dott. Marco Panvini Rosati,

68) Società cooperativa edilizia « CIRP - Impiegati di ruolo dell'INPS », con sede in Roma, costituita con atto in data 22 aprile 1948, per notaio dott. Floriano Rosa,

69) Società cooperativa di produzione e lavoro « C L E R - Edile reduci », con sede in Roma, costituita con atto in data 5 agosto 1946, per notaio dott. Emanuele Dragonetti,

70) Società cooperativa di produzione e lavoro « C L E S F E A », con sede in Roma, costituita con atto in data 5 maggio 1946 per notaio dott. Vincenzo Colapietro

71) Società cooperativa di produzione e lavoro « C L I S I », con sede in Roma costituita con atto in data 6 ottobre 1946, per notaio dott. Ignazio Arcuri,

72) Società cooperativa edilizia « C L O D I A », con sede in Roma costituita con atto in data 16 settembre 1946, per notaio dott. Muzio Clementi,

73) Società cooperativa di produzione e lavoro « Co C L R M A », con sede in Roma, costituita con atto in data 31 maggio 1946, per notaio dott. Daniele Migliori,

74) Società cooperativa di produzione e lavoro « COLRE », con sede in Roma, costituita con atto in data 9 maggio 1946, per notaio dott. Leopoldo Silvestroni,

75) Società cooperativa agricola « Coltura intensiva », con sede in Roma, costituita con atto in data 15 maggio 1946 per notaio dott. Giovanni Marini,

76) Società cooperativa di produzione e lavoro « Idraulica sanitaria termica - Cist », con sede in Roma, costituita con atto in data 21 dicembre 1946, per notaio dott. Vincenzo Butera,

77) Società cooperativa di produzione lavoro « Industrie riunite operai », con sede in Roma, costituita con atto in data 26 novembre 1946, per notaio dott. Ignazio Arcuri,

78) Società cooperativa edilizia « Insegnanti romani riuniti », con sede in Roma, costituita con atto in data 20 gennaio 1947, per notaio dott. Vincenzo Pompili,

79) Società cooperativa di produzione e lavoro « Italiana muratori affini - Cima », con sede in Roma costituita con atto in data 18 dicembre 1946, per notaio dott. Agostino Blasi,

80) Società cooperativa di produzione e lavoro « Pugus », con sede in Santa Marinella (Roma), costituita con atto in data 30 agosto 1951 per notaio dott. Giuseppe Capparella

(430)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 25

Corso dei cambi del 31 gennaio 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,80	624,82	624,91	624,80	624,83	624,85	624,90	624,80	624,80
$ Can	636,45	636,50	636,50	636,35	636,50	636,50	636,375	636,60	636,50	636,50
Fr. Sv. lib.	145,81	145,81	145,80	145,82	145,75	145,82	145,81	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,45	90,35	90,38	90,35	90,40	90,45	90,36	90,45	90,42	90,40
Kr. N.	87,50	87,43	87,41	87,42	87,55	87,50	87,43	87,45	87,44	87,40
Kr. Sv.	120,83	120,72	120,73	120,72	120,70	120,82	120,74	120,80	120,77	120,75
Fol	165,50	165,30	165,35	165,28	165,30	165,49	165,28	164,80	165,45	165,35
Fr. B	12,54	12,55	12,54875	12,54375	12,54	12,55	12,5475	12,55	12,54	12,545
Fr. Fr.	148,66	148,54	148,60	148,53	148,50	148,62	148,55	148,60	148,58	148,65
Fr. Sv. acc.	142,80	142,70	142,74	142,67	142,70	142,82	142,70	142,80	142,70	142,70
Lst	1251,25	1749,75	1749,875	1749,50	1749,75	1750,60	1749,75	1750 —	1750 —	1750 —
Dm occ.	148,70	148,57	148,61	148,57	148,55	148,71	148,60	148,70	148,64	148,60
Scell. Aust.	24,02	24 —	24,01	24,0075	24 —	24,03	24,0125	24,03	24.02	24,01

Media dei titoli del 31 gennaio 1958

Rendita 3,50 % 1906	61,125
Id. 3,50 % 1902	60,50
Id. 5 % 1935	97,075
Redimibile 3,50 % 1934	82,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,025
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83,775
Id. 5 % 1936	96,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,925
Id. 5 % (Beni Esteri)	82,475
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	98,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	94,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	94,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	94,925

Il Contabile del Portafoglio dello Stato ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 gennaio 1958

1 Dollaro USA	624,88
1 Dollaro canadese	636,362
1 Franco svizzero lib.	145,815
1 Corona danese	90,355
1 Corona norvegese	87,425
1 Corona svedese	120,73
1 Fiorino olandese	165,28
1 Franco belga	12,546
100 Franchi francesi	148,54
1 Franco svizzero acc.	142,685
1 Lira sterlina	1749,625
1 Marco germanico	148,585
1 Scellino austriaco	24,01

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di irrigazione e di miglioramento fondiario Cassano Spinola, con sede nel comune di Cassano Spinola (Alessandria), e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1958, registro n. 1, foglio n. 7, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di irrigazione e di miglioramento fondiario Cassano Spinola, con sede nel comune di Cassano Spinola (Alessandria), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Bussetti avv. Stefano, presidente.

Rosso rag. Michele, vice presidente.

Busseti geom. Vittorio, Ravera Angelo, Busseti Giovanni, Croce Emanuele, Caviglione Cleto, Saio Battista e Romana Andrea, membri.

(367)

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno in comune di Napoli (Rettifica).

Con decreto interministeriale 5 agosto 1957, n. 431, del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto col Ministro per le finanze, è stato rettificato il decreto interministeriale 8 gennaio 1954, n. 2441, nel senso che la zona di terreno, a suo tempo espropriata per l'esecuzione di opere di bonifica nel comprensorio del bacino inferiore del Volturno, che si trasferisce dal Demanio al patrimonio dello Stato, è quella di mq. 238, compresa in catasto tra le particelle 11, 18, 32, 34, 10, 40 e 23 del foglio n. 31 del comune di Napoli, sezione Chiaia.

(371)

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno in comune di Manfredonia (Foggia).

Con decreto interministeriale 8 ottobre 1957, n. 1340, del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato della zona di terreno di are 42 riportata in catasto del comune di Manfredonia (Foggia) al foglio n. 84, particella 95, partita 2555, sito in contrada Sciale nel predetto Comune, a suo tempo espropriata per l'esecuzione di opere di bonifica nel comprensorio della Capitanata.

(368)

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno in agro di Manfredonia (Foggia).

Con decreto interministeriale 8 ottobre 1957, n. 1332, del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato della zona di terreno riportata in catasto di Manfredonia al foglio n. 85, partita 2355, particella 12, sita in agro del predetto Comune, a suo tempo espropriata per l'esecuzione di opere di bonifica nel comprensorio della Capitanata.

(369)

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di zone di terreno site in sinistra del torrente Amusa del comune di Caulonia (Reggio Calabria).

Con decreto Ministeriale 14 novembre 1957, n. 897, è stato disposto il trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato delle zone di terreno demaniale di mq. 2376, site in sinistra del torrente Amusa del comune di Caulonia (Reggio Calabria) e riportate al foglio del catasto n. 72.

(370)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

Si partecipa che in data 6 luglio 1957 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso la succursale rione San Marco di Castellammare di Stabia (Napoli).

(470)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina o conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, ed i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

1. – L'avv. Giulio Fulvi fu Felice è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pergola (Pesaro).

2. — Il sig. Bruno Perfetti fu Luigi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Penna San Giovanni (Macerata).

3. – Il sig. Mariano Micheli fu Cesare è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Anguillara Sabazia (Roma).

4. – Il sig. Basilio Meucci fu Anacleto è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Città di Castello (Perugia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1958

Il direttore generale FORMENTINI

(342)

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, ed i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dal Banco di Napoli Sezione di credito agrario, con sede in Napoli;

Dispone:

1. – Il sig. Antonio Oliveti fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Terranova di Pollino (Potenza).

2 — Il sig. Filippo De Stefano fu Nicola è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Abriola (Potenza).

3 — Il sig. Antonio Sanges di Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Chirico Nuovo (Potenza).

4 — Il sig. Sebastiano Di Clìo di Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Spinazzola (Bari).

5 — Il sig. Savino Lasaponara fu Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montemilone (Potenza).

6 — Il sig. Antonio Bellarosa di Giambattista è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Laurenzana (Potenza).

7 — Il sig. Camillo Lamonea fu Angelo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Vaglio di Basilicata (Potenza).

8 — Il sig. Gerardo Grimaldi fu Canio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Oppido Lucano (Potenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1958

Il direttore generale: FORMENTINI

(341)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Culot Giorgio;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Al sig. Culot Giorgio nato a Gorizia addì 31 dicembre 1933, residente a Gorizia via del Poligono n. 3, di condizione studente, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Culot » in « Colussi ».

Gorizia, addì 8 gennaio 1958

Il prefetto: NITRI

(252)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signorina Trpin Albina;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Alla signorina Trpin Albina di Giovanni e della Princic Angela, nata a Gorizia addì 28 settembre 1907, residente a Tacuari 762, Bamos - Mejia - Buenos-Ayres (Argentina), di condizione impiegata, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Trpin » in « Terpin ».

Gorizia, addì 8 gennaio 1958

Il prefetto: NITRI

(253)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli e per esami per il conferimento di una borsa di studio in chimica talassografica da fruire presso il Laboratorio centrale di idrobiologia in Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 30 giugno 1954, n. 493, concernente la disciplina della erogazione dei contributi e della concessione di borse di studio da parte di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il proprio decreto in data 21 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio stesso anno, registro n. 12, foglio n. 64, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di due borse di studio, per la specializzazione in biologia marina, e di due borse di studio per la specializzazione in chimica talassografica;

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio stesso anno, registro n. 18, foglio n. 36, con il quale vennero approvate le graduatorie di merito;

Considerato che per la specializzazione in chimica talassografica non venne assegnata una delle due borse di studio messe a concorso;

Vista la lettera n. 291 in data 29 maggio 1957, con la quale il Laboratorio centrale di idrobiologia ha fatto presente la necessità di indire un nuovo concorso per il conferimento della borsa di studio non assegnata;

Ritenuta la opportunità di aderire alla richiesta del citato Laboratorio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami per il conferimento di una borsa di studio in chimica talassografica da fruire presso il Laboratorio centrale di idrobiologia in Roma.

Art. 2.

La durata di detta borsa di studio è di un anno, a partire dal 1° maggio 1958, eventualmente prorogabile per altri due periodi di un anno ciascuno, su rapporto favorevole del direttore del citato Laboratorio centrale di idrobiologia.

Art. 3.

L'importo di detta borsa è di L. 540 000 annue lorde, pagabili in rate mensili posticipate, su presentazione di un certificato di assiduità o profitto, rilasciato dal direttore del citato Laboratorio.

Art. 4.

Possono partecipare al concorso di cui all'art. 1 i cittadini italiani, che, dopo il 31 dicembre 1955, abbiano conseguito la laurea in chimica.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Alla domanda devono essere allegati un certificato delle votazioni riportate in ciascun esame di profitto ed in quello di laurea ed i titoli che il concorrente ritenga utile nel proprio interesse nonchè una fotografia di data recente del candidato applicata su carta bollata da L. 100 con firma autenticata dal segretario comunale ove il candidato ha il proprio domicilio o da un notaio.

Nella domanda il candidato dovrà precisare nel seguente ·dine

a) cognome, nome, paternità,

b) luogo e data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana,

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste edesime,

e) le eventuali condanne penali riportate,

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della niversità e dell'anno accademico in cui è stato conseguito,

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi mi- tari,

h) il proprio domicilio, nonchè i precedenti nel caso in ıı l attuale sia stato assunto da meno di un anno,

i) l'indirizzo presso il quale chiede gli siano trasmesse eventuali comunicazioni,

l) l'Amministrazione dalla quale eventualmente dipende

La firma del candidato in calce alla domanda deve essere ıtenticata dal segretario comunale o da un notaio

Art 6

Non si terrà conto delle domande pervenute dopo il termine ı cui al precedente art 5 anche se spedite per posta o con ıalsiasi altro mezzo entro il termine medesimo

Art 7

I concorrenti dovranno sostenere un esame orale sulle aterie comprese nel programma allegato al presente decreto

Agli aspiranti verrà comunicato, a mezzo raccomandata e ɔn preavviso di almeno dieci giorni, la data in cui avrà luogo prova di esame

Art 8

La Commissione sarà composta da cinque membri, da egliersi tra i direttori di Istituti tassalografici docenti uni ɜrsitari e funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle ıreste aventi la qualifica di direttore di divisione o superiore

Fungerà da segretario un funzionario del Ministero della gricoltura e delle foreste avente qualifica di consigliere di classe

Art 9

La Commissione compilerà una graduatoria dei candidati chiarati meritevoli in base al punteggio riportato da ciascun ındidato per i titoli prodotti e nella prova orale

A tale fine la Commissione stessa disporrà di 10 punti per titoli e di 10 punti per la prova orale

Non saranno compresi nella graduatoria di merito i can- dati che, nella prova orale, abbiano riportato un punteggio feriore ai 7/10

Art 10

La borsa sarà conferita al candidato risultato primo nella ·aduatoria di cui al precedente articolo

Art 11

La borsa di studio non può essere cumulata con retribu oni percepite per impieghi alle dipendenze dello Stato, delle egioni, delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti pubblici

L'assegnatario decade dal diritto alla borsa qualora

a) non si presenti per qualsiasi motivo, entro il termine abilito dal Ministero, a frequentare il Laboratorio centrale idrobiologia di Roma,

b) usufruisca di altra borsa di studio di qualsiasi natura l importo e da chiunque conferita, a meno che non vi rinunci

A tale fine l'assegnatario nel termine di cui alla lettera a) ɔvrà dichiarare se usufruisca o meno di altra borsa di studio comprovare, in caso affermativo, di avervi rinunciato Nel ıso di rinuncia o di decadenza del vincitore dovuto ad uno ɜi motivi di cui alle lettere a) e b), il Ministro potrà assegnare borsa al candidato idoneo secondo l'ordine di graduatoria

Art 12

Il Ministro si riserva la facoltà insindacabile di sospendere revocare il godimento della borsa, qualora il beneficiario, rendesse immeritevole

L'aspirante utilmente collocato in graduatoria, dovrà far ɜrvenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di deca- enza, dalla data della lettera con la quale gli verrà fatto pposito invito, i sottoelencati documenti

a) estratto dell'atto di nascita

b) certificato di cittadinanza italiana

c) certificato generale del casellario giudiziario,

d) copia autentica del diploma di laurea

I documenti indicati nelle lettere b) e c) debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma addì 2 dicembre 1957

Il Ministro COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1958
Registro n 1 Agricoltura e foreste foglio n 240 — PIGNATARI

PROGRAMMA DI ESAME

Caratteri fisici dell'acqua - Caratteristiche fisiche e chimiche dell'acqua marina e delle acque dolci - Metodi analitici delle acque Colorimetria e fotometria - Fotosintesi clorofilliana - Nozioni sulla composizione chimica, in rapporto al valore ali mentare negli animali acquatici edули

Cenni sulle leggi della pesca

(473)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego della carriera esecutiva del Ministero dell'interno, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, della grazia e giustizia e dell'interno. (Circolare 24 gennaio 1958)

Sono disponibili presso il Ministero dell'interno, nel ruolo della carriera esecutiva degli Archivi di Stato, n 5 (cinque) posti di aiutante aggiunto, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, della grazia e giustizia e dell'interno, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3)

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti, dovranno presentare al Corpo di appartenenza non oltre il 15 marzo 1958 apposita domanda su carta da bollo da L 200 (duecento), nella quale essi dovranno obbligarsi di raggiungere, in caso di nomina qualsiasi residenza

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento

Le domande presentate dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, della grazia e giustizia e dell'interno dovranno essere trasmesse, con ogni sollecitudine, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, alle Amministrazioni centrali dalle quali dipendono che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), entro il termine massimo di giorni 20 (venti) da quello fissato per la presentazione delle domande (15 marzo 1958)

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali della qualifica di aiutante aggiunto, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno), dei quali sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati

p *Il Ministro* · BOVETTI

(477)

PREFETTURA DI LA SPEZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto n. 24143, Div. 3ª in data 28 dicembre 1956, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in Provincia di La Spezia alla data del 30 novembre 1956;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso, costituita col decreto prefettizio n. 7154 del 15 maggio 1957 modificata col successivo n. 15123 del 23 agosto 1957;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali della predetta Commissione;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa.

1. Frediani Piero . . . . . . punti 59,573 su 100
2. Giacchè Ottavio . . . . . . » 56,840 »
3. Pini Giuseppe . . . . . . » 56,596 »
4. De Nobili Alberto . . . . . . » 56,352 »
5. Zuanazzi Antonio . . . . . . » 55,340 »
6. Santini Duilio . . . . . . » 55,335 »
7. Ciciriello Elio . . . . . . » 54,909 »
8. Santini Mario . . . . . . » 54,107 »
9. Romano Sergio . . . . . . » 53,857 »
10. Canali Giovanni . . . . . . » 53,737 »
11. Tirelli Vasco . . . . . . » 53,176 »
12. Martinetti Lucio . . . . . . » 52,960 »
13. Martino Giovanni . . . . . . » 52,636 »
14. Fé Demetrio . . . . . . » 52,403 »
15. Ongari Franco . . . . . . » 52,272 »
16. Stefani Giovanni . . . . . . » 52,051 »
17. Talarico Vincenzo . . . . . . » 52,000 »
18. Mazzarelli Domenico . . . . . . » 51,886 »
19. Virdis Antonio, invalido guerra . » 51,465 »
20. Cheli Alfieri . . . . . . » 50,920 »
21. Giambastiani Giuseppe, invalido . » 50,857 »
22. Sarno Giorgio . . . . . . » 50,963 »
23. Paita Vittorio . . . . . . » 50,482 »
24. Castellana Salvatore . . . . . . » 50,392 »
25. Moretti Bruno . . . . . . » 50,380 »
26. Battolla Realdo . . . . . . » 50,301 »
27. Rombolà Francesco . . . . . . » 50,250 »
28. Sgarbi Giacomo . . . . . . » 50,000 »
29. Alberti Mario . . . . . . » 49,642 »
30. Scatena Alvaro . . . . . . » 49,551 »
31. Monti Gerolamo . . . . . . » 49,102 »
32. Cagnacci Marcello . . . . . . » 49,096 »
33. Mancini Claudio . . . . . . » 49,090 »
34. D'Alessio Roberto . . . . . . » 48,823 »
35. Serrato Antonio . . . . . . » 48,784 »
36. Lombardo Vincenzo . . . . . . » 48,261 »
37. Benazzi Sanzio . . . . . . » 48,068 »
38. Fazio Alberto . . . . . . » 47,982 »
39. Riccobaldi Mario . . . . . . » 47,795 »
40. Lonardi Roberto . . . . . . » 47,755 »
41. Pecunia Dino . . . . . . » 47,698 »
42. Iannucci Antonio . . . . . . punti 47,664 su 100
43. Parisi Roberto . . . . . . » 47,551 »
44. Petrangeli Valentino . . . . . . » 47,107 »
45. Pelliccia Vittorio . . . . . . » 46,835 »
46. Bado Luigi . . . . . . » 46,602 »
47. Benatti Mario . . . . . . » 46,198 »
48. Cortese Carmelo . . . . . . » 45,437 »
49. Manfroni Umberto . . . . . . » 45,346 »
50. Barbera Pasquale . . . . . . » 45,335 »
51. Pompilio Aldo . . . . . . » 45,318 »
52. Azzolini Riccardo . . . . . . » 45,295 »
53. Montani Luigi . . . . . . » 43,323 »
54. Truzzi Achille . . . . . . » 42,744 »
55. Ricci Laurindo . . . . . . » 42,181 »
56. Pini Pier Luigi . . . . . . » 42,000 »
57. Bastoni Luigi . . . . . . » 41,875 »
58. Giove Roberto . . . . . . » 41,579 »
59. Galatà Franco . . . . . . » 41,107 »
60. Isoldi Orlando . . . . . . » 39,750 »
61. Galleano Gio Batta . . . . . . » 39,579 »
62. Borsi Franco . . . . . . » 35,204 »

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di La Spezia e, pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

La Spezia, addì 20 gennaio 1958

Il prefetto: MENEGHINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto n. 1245 del 20 gennaio 1958, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a quattro posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia alla data del 30 novembre 1956 bandito con decreto prefettizio n. 24143 del 28 dicembre 1956;

Viste le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi in ordine preferenziale;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati sanitari, compresi nella graduatoria degli idonei al concorso sopra indicato, sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Frediani dott. Piero: La Spezia, 6° reparto;
2) Giacchè dott. Ottavio: La Spezia, 9° reparto;
3) Virdis dott. Antonio, invalido di guerra: Sarzana, seconda zona;
4) Pini dott. Giuseppe: Riomaggiore.

I sindaci dei comuni di La Spezia, Sarzana e Riomaggiore sono incaricati della esecuzione del presente decreto, per quanto di loro competenza.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

La Spezia, addì 20 gennaio 1958

Il prefetto: MENEGHINI

(417)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.